

Spett.le

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona
sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

Prot. n. S0003/24

Bologna, lì 01 febbraio 2024

OGGETTO: ID_VIP: 7574 – Genera S.r.l.

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e opere connesse nei Comuni di Crotona (KR) e Scandale (KR), denominato "San Biagio".

Parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale PNRR prot. 26532-P del 10.11.2023 – Controdeduzioni.

Il sottoscritto Fabio Domenico Amico, nato a Catania (CT), l'03/01/1974, Codice Fiscale MCAFD74A03C351K, legale rappresentante della società proponente **GENERA S.R.L.** avente Codice

GENERA S.R.L.

Fiscale e P.IVA 03814671206, con sede in via Matteotti n.31/2 - 40128 Bologna (BO), domiciliato per la carica presso la sede della predetta società, con la presente:

PREMESSO CHE

- 1) con nota prot. S0026/2021 SR del 26/10/2021, anticipata tramite PEC, la Società Proponente ha trasmesso Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e opere connesse nei Comuni di Crotone (KR) e Scandale (KR), denominato "San Biagio, in tre copie digitali tramite tre pen-drive, contenenti ciascuna copia completa del progetto, in conformità alle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e di VIA";
- 2) In data 04/11/2021 è stata pubblicata a Portale <https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/ViaElenco/3/2> la pratica con codice procedura n. 7574;
- 3) In data 24/05/2022 con nota prot. 64980 il MiTE ha trasmesso la procedibilità all'istanza ed ha comunicato la pubblicazione della documentazione e del responsabile del procedimento;
- 4) con nota prot. n. 24016 del 24/06/2022 il Servizio 5° Tutela del Paesaggio del Ministero della Cultura ha formalizzato una richiesta di integrazioni documentali;
- 5) in data 15/07/2022 con nota prot. 4918 il MITE ha trasmesso alla Società Proponente una richiesta di integrazioni, con la quale viene richiesto di "provvedere a fornire la documentazione richiesta, entro venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di protocollo della presente nota [...]";
- 6) con nota S0005 del 22/07/2022 al Società Proponente, considerato l'elevato numero di punti da riscontrare relativi ad 11 macro-categorie differenti, presenti nella richiesta di integrazioni di cui al punto D e visto l'art. 24 c. 4 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo pari a 120 giorni;
- 7) con provvedimento prot. n. 102724 - del 23/08/2022, il MITE, tenuto conto della richiesta di codesta Società e delle motivazioni sottese, ha comunicato il proprio nulla osta alla proroga di 120 giorni, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, per la presentazione di detta documentazione integrativa;
- 8) In data 02/12/2022, nel rispetto dei termini assegnati, la Società Proponente ha provveduto alla trasmissione delle integrazioni richieste dalle note prot. 4918 del 15/07/2022 del MiTE e prot. 24016 del 24/06/2022 del MIC;
- 9) con nota prot. 134-P del 04/01/2023 il competente Servizio del MIC ha dato atto dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa consultabile all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8113/11948>;

RILEVATO CHE

- 10) La Commissione Tecnica PNRR – PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato il **parere favorevole di compatibilità ambientale** n.172 del 16.06.2023;
- 11) Con nota prot. 26532-P del 10.11.2023 la Soprintendenza speciale per il PNRR presso il Ministero della Cultura, nel condividere le valutazioni della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio

di Catanzaro e Crotona, ha rilasciato **parere tecnico – istruttorio negativo** per i motivi di seguito sinteticamente riportati:

- a) L'interferenza del cavidotto con i corsi d'acqua Papanice e Chiaccavia, nonché con l'area boscata Manca di Cane, beni sottoposti a tutela in forza dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 tale per cui l'impianto non ricadrebbe in area idonea ai sensi della lett. c-quater del c. 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021;
- b) visto il procedimento di vincolo culturale in corso, una porzione dell'impianto ricadrebbe nel buffer di 500 m. dal perimetro del vincolo stesso in area definita non idonea ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021;
- c) l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita: *"2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*;

CONSIDERATO CHE

Le conclusioni negative raggiunte dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR sono errate in fatto e in diritto per i seguenti motivi.

I. Impianto localizzato in aree idonee ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021

Innanzitutto, va precisato che l'impianto è localizzato in area idonea secondo quanto definito al punto c-ter 2 del c. 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e smi di seguito richiamato: *"2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento"*, in quanto ubicato nel buffer di 500 mt dalle turbine dell'impianto eolico esistente, così come rappresentato nella tavola allegata *SNBSIAT46-00- Aree idonee c-ter*. Per completezza, si evidenzia che rimane esclusa dalla predetta area idonea solo una piccolissima parte pari allo 0,81% dell'intero impianto.

Inoltre, l'impianto ricade totalmente in area idonea anche secondo quanto definito al punto c-quater del c. 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e smi, di seguito richiamato: *"c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo [...]"* poiché come si evince dal Geoportale della Regione Calabria (<http://geoportale.regione.calabria.it/>) e dal portale Vincoli in Rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/>), l'impianto non risulta localizzato in area ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. N. 42/04, né ricade nella fascia di rispetto di 500 metri dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Per ogni evidenza si

rimanda ai seguenti elaborati allegati: *SNBSIAT43-01- Verifica art.136 e parte II del D.Lgs.42-04 e SNBSIAT08-00 - Inquadramento paesaggistico - Beni Paesaggistici.*

Si può concludere quindi che **l'impianto fotovoltaico ricade in area idonea.**

La conclusione raggiunta dalla Soprintendenza Speciale di cui alla lett. A) del precedente punto 11 della presente, secondo cui *“l'impianto fotovoltaico in oggetto non ricade in area idonea in quanto si rileva l'interferenza diretta dell'elettrodotto di connessione con il Vallone Papanice, detto anche Lampus, ed il Vallone Chiacciavia (categoria beni paesaggistici art. 142 lett. c. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, con buffer di 150 metri)”,* pertanto è del tutto errata.

A riguardo occorre precisare che l'art. 20 c. 8 del D. Lgs. 199/2021 e smi, ai fini della verifica dell'idoneità dell'area, fa riferimento solo e soltanto all'ubicazione degli “impianti” fotovoltaici e giammai alle relative opere connesse. Come precisato dal MASE in un interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-espties del D.Lgs. 152/2006 e smi, che per legge assume valore di criterio interpretativo, in applicazione del tradizionale canone ermeneutico *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”*, il dato letterale della norma deve portare a ritenere che la verifica dei requisiti di idoneità dell'area deve essere riferita solo all'impianto e non anche alle opere connesse.

Questo, anche in virtù del fatto, che laddove il Legislatore ha voluto includere nel campo di applicazione oggettivo delle disposizioni in materia di fonti rinnovabili non solo gli impianti ma anche le opere connesse, lo ha fatto menzionando quest'ultime in modo esplicito (ad esempio l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e smi in materia di Autorizzazione Unica o l'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e smi in materia di Procedura Abilitativa Semplificata).

Del resto, una diversa soluzione interpretativa tale da restringere a dismisura le aree idonee, del resto, si porrebbe nettamente in contrasto con la *ratio* della disciplina dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 e vanificherebbe tutti gli sforzi fatti dal Legislatore per dare impulso e preminenza, specie nell'attuale fase emergenziale, allo sviluppo delle rinnovabili.

Un'ulteriore decisiva conferma di quanto sopra, ovvero della netta distinzione operata dal D. Lgs. 199/2021 tra nozione di “impianto” e nozione di “opere connesse”, è contenuta nel successivo art. 22 dello stesso Decreto che disciplina le “Procedure autorizzative semplificate per le Aree Idonee” (infra, IV) e che al c.1 si occupa in maniera specifica degli impianti:

*“1. La costruzione e l'esercizio di **impianti** di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:*

*a) nei procedimenti di autorizzazione di **impianti** di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;*

b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo”.

mentre, ai successivi c. 1-bis e 1-tris, dispone solo delle infrastrutture elettriche di connessione:

*“1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle **infrastrutture elettriche di connessione** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili”.*

*"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle **infrastrutture elettriche interrato di connessione** degli impianti di cui medesimo comma 1".*

Per tutti i motivi di cui sopra, dunque, non vi possono essere dubbi sul fatto che l'impianto fotovoltaico ricade in area idonea. Ad ogni modo, anche laddove per assurdo questa interpretazione autentica del MASE non fosse condivisa, va evidenziato che il c. 7 dell'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 stabilisce che: *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

Come evidenziato anche dalla Giurisprudenza, la *ratio* del quadro normativo è chiara: l'idoneità per legge delle aree indicate al c. 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e smi *"serve ad evitare che il tempo necessario per l'emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 e per la successiva individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni (c. 4) possa compromettere l'interesse alla rapida realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"* (T.A.R. Umbria, Sez. I 8 novembre 2023, n. 615) ed è funzionale all'accelerazione e semplificazione degli iter autorizzativi così come previsto dal successivo art. 22 del D.Lgs. 199/2021 e smi, ma non esaurisce in nessun modo il catalogo delle aree in cui possono essere localizzati gli impianti. Ne deriva che la qualificazione di un'area come non idonea o la mancata inclusione della stessa nell'elenco di cui al c. 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e smi non può configurarsi come un divieto preliminare, assoluto e automatico alla realizzazione degli impianti, imponendo comunque all'autorità competente una valutazione in concreto del progetto. È del tutto evidente, quindi, l'inversione logica della Soprintendenza che, sbagliando, rilascia un parere negativo perché le opere connesse non ricadono in area idonea, finendo in questo modo per utilizzare in senso opposto le norme volute dal Legislatore che invece sono chiaramente orientate alla massima diffusione degli impianti e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

II. Le interferenze con i corsi d'acqua Papanice e Chiaccavia e l'area boscata Manca di Cane

Fatte salve le considerazioni di cui sopra e soltanto per mera ulteriore precisazione, ai fini di una valutazione oggettiva e complessiva del progetto in esame, va considerato che il tracciato del cavidotto è totalmente interrato e che, pertanto, trova applicazione l'art. 22 c. 1-ter che stabilisce che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime sul punto con parere non vincolante.

Ciò detto, il cavidotto è comunque localizzato in area idonea ai sensi del punto c-quater del c. 8 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 e smi, in quanto esterno al perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e alla fascia di rispetto di 500 metri dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

L'unica eccezione è rappresentata dalle interferenze del tracciato con due corsi d'acqua tutelati (*Papanice e Chiaccavia*) e con l'area Boscata "Manca di Cane" per le quali si osserva quanto segue:

- a) Rispetto all'interferenza con i corsi d'acqua tutelati, si specifica che la casistica relativa al progetto del cavidotto in esame ricade tra quelle per cui è possibile l'esclusione dell'Autorizzazione Paesaggistica. Si richiama di seguito per esteso quanto riportato nello *"SNBSIAR01-01 - Studio Impatto Ambientale"* (di seguito *SIA*) al "Paragrafo 5.1. Pianificazione Paesaggistica", sottoparagrafo 5.1.4. "Compatibilità del progetto", capoverso "Analisi di compatibilità con il D.Lgs. 42/2004":

“Analisi di compatibilità con il D. Lgs. 42/04

In base all’analisi della cartografia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dei vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004, allo studio del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico facendo riferimento agli UPTR 8a e 8b e sulla base dei Certificati di Destinazione Urbanistica (allegati al progetto in esame), le particelle interessate dal progetto ricadono, in parte, in aree sottoposte a:

- Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art.142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004: i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto dell’11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Nella figura seguente sono evidenziate le interferenze rilevate.



Figura 1. Interferenza con Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art.142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004

Le interferenze rilevate sono tutte dovute al tracciato del cavidotto, per un totale di circa 1871 m. **Tale intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, in quanto ricompreso tra gli interventi di cui al punto A.15 dell’Allegato A del Dpr 31/2017, trattandosi di cavi interrati per reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna.**

Si rimanda per la risoluzione delle interferenze alla tavola *SNBPDOT20-02 - Particolari interferenze cavidotto*, trasmessa in sostituzione della tavola *SNBPDOT20-01 - Particolari interferenze cavidotto*, nella quale è indicata tra le altre la risoluzione delle interferenze con i due corsi d’acqua tutelati, per cui si prevede un attraversamento al di sotto degli attraversamenti idraulici (INT. 10) nel primo caso ed una T.O.C. (INT.23) nel secondo caso.

b) Rispetto all’interferenza con l’area boscata, anche in questo caso risulta non necessario l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica, in quanto il tracciato del cavidotto interessa viabilità esistente pubblica e non, come riportato al paragrafo 4.2.2. “Viabilità Esistente” dell’elaborato “*SNBPDOR01-01 - Relazione tecnica generale*”, di cui si richiama di seguito il passaggio:

“Il cavidotto dall’area di impianto verso la sottostazione utente interessa strade private, comunali e la strada provinciale SP52.”


Si specifica inoltre che l’interferenza tra il cavidotto ed il corpo idrico superficiale verrà risolta tramite tecnica T.O.C., come specificato al paragrafo 4.2.3. “Reticolo Idrografico” dell’elaborato “*SNBPDOR01-01 - Relazione tecnica generale*”, di cui si richiama di seguito il passaggio:

“Gli interventi di attraversamento dei cavidotti con i corpi idrici superficiali verranno risolti principalmente tramite trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) passando al di sotto del letto dei corsi d’acqua (INT. 9) [...]”

Si rimanda agli elaborati “SNBPDOT19-01 - Inquadramento interferenze cavidotto” e “SNBPDOT20-02 - Particolari interferenze cavidotto”, di cui si riportano di seguito degli estratti, per ulteriori eventuali specifiche.



INTERFERENZA 9



III. Il vincolo culturale in itinere

Sul procedimento in corso di apposizione del vincolo culturale richiamato dalla Soprintendenza Speciale è necessario precisare che:

- l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale e di prescrizioni di tutela indiretta è stato comunicato con nota prot. n. 352 del 13.06.2023 e ad oggi non risulta emesso alcun provvedimento finale;
- con la medesima comunicazione è stata prescritta, in via cautelare e fino alla scadenza del procedimento, la temporanea immodificabilità degli immobili e il divieto di realizzare impianti industriali e impianti di produzione di energia elettrica nelle sole aree direttamente interessate dal vincolo, mentre nessuna prescrizione è stata impartita per le aree circostanti;
- con comunicazione prot. n. S0010/23 GFM/GLP del 06.07.2023 la Proponente ha evidenziato, anche graficamente all'interno della stessa lettera (richiamata per completezza di seguito), che la dichiarazione dell'interesse culturale e le prescrizioni di tutela indiretta proposte dalla Soprintendenza riguardano solo una parte marginale delle p.lle n. 30 e n. 145 che non risulta interessata dall'impianto fotovoltaico proposto.

Nel caso di specie, la Soprintendenza Speciale, dunque, ribalta nuovamente la *ratio* della disciplina delle aree idonee ex art. 20 D.Lgs. n. 199/2021 e smi (punto I) addirittura sulla base di un vincolo solo potenziale, in spregio ai principi di logicità, razionalità e proporzionalità dell'azione amministrativa che per Giurisprudenza maggioritaria devono uniformare anche i procedimenti relativi all'imposizione di

vincoli culturali (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 18/11/2022, n. 1332 e T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 09/07/2021, n. 1177).

Si tratta, invero, di una scelta interpretativa che ancora una volta pone il parere della Soprintendenza Speciale nettamente fuori dal perimetro normativo delineato dal Legislatore che, non a caso, alla lett. c-quater) del c. 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 fa riferimento soltanto ai beni già sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e non già a quelli per i quali la tutela è soltanto proposta.



IV. **L'art. 26 c.2 del Codice dei Beni Culturali**

Per tutti i motivi fin qui esposti, del tutto fuorviante è anche il richiamo all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs 42/2004 secondo cui: *"2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*.

La portata applicativa della suddetta disposizione, difatti, è stata opportunamente chiarita dalla Giurisprudenza che ha precisato:

- a) dal punto di vista procedurale che *"nell'ambito del procedimento di VIA, anche il parere negativo del MIBAC, pur se espresso D.Lgs. n. 42, ex art. 26, comma 2 cit., in quanto confluyente nell'ambito procedurale della conferenza di servizi, deve ritenersi superabile o, comunque, non direttamente ostativo, non precludendo, di per sé, il successivo sviluppo del procedimento"* (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 14/04/2023, n. 10054); ed ancora che: *"il dissenso motivato espresso dal MIBAC (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004"*;
- b) nel merito che: *"In materia di autorizzazioni all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'art. 26, co. 2, del D.Lgs. n. 42 del 2004, quale fattore ostativo all'attivazione della*

conferenza dei servizi, è disposizione inserita tra le misure di protezione dei solì beni culturali vincolati ai sensi della Parte I del Codice, cioè immobili dichiarati di interesse storico, artistico, archeologico, etc., ma non si occupa affatto dei progetti che ricadono in aree tutelate solo ai fini paesaggistici, così che è illegittimo il provvedimento con il quale l'autorità procedente ritenga vincolante il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, ritenuto ostativo all'attivazione della conferenza di servizi, ove esso abbia ad oggetto un'area che non sia sottoposta direttamente a puntuali vincoli archeologici o culturali, ma solo paesaggistici. (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 18/10/2022, n. 2732).

Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto intendere dalla Soprintendenza Speciale, non vi è alcun automatismo tra il suo parere e la conclusione negativa del procedimento di VIA ed è del tutto improprio il richiamo all'art. 26 del Codice che, come si è visto, è relativo al solo caso di beni culturali (già) vincolati.

V. Parere non vincolante

Da ultimo, in virtù di quanto esposto al precedente punto I) a proposito della corretta applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 alla sola nozione di "impianto" e considerato che le infrastrutture elettriche di connessione di progetto sono totalmente interrato, il parere formulato dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale PNRR deve essere considerato **non vincolante** ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. a) e c. i-ter del D. Lgs. 199/2021.

Alla luce di tutto quanto sopra,

CHIEDE

Che codesto Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica voglia considerare il parere tecnico – istruttorio della Soprintendenza Speciale PNRR superato in fatto e in diritto e in ogni caso non vincolante ex art. 22 del D.Lgs. 199/2021 e, per l'effetto, provvedere all'adozione del provvedimento positivo di VIA dando così seguito al parere positivo di compatibilità ambientale n.172 del 16.06.2023 già rilasciato dalla Commissione Tecnica PNRR.

Confinando in un pronto adempimento, porge
Distinti saluti.

GENERA S.R.L.

Il legale rappresentante

Fabio Domenico Amico